



Città di BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Regolamento comunale della Consulta Giovanile Città di Bivona

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 dell'11.03.2024

INDICE

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Rapporti con le Istituzioni

Titolo II – PARTECIPANTI

Art. 4 - Partecipanti

Art. 5 - Modalità di partecipazione

Art. 6 - Diritti e doveri dei partecipanti

Art. 7- Perdita della qualità di partecipante

Titolo III - Organi della Consulta dei giovani

Art. 8 - Organi

Art. 9 - Assemblea dei Partecipanti

Art. 10 - Attribuzione del voto

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

Art. 12 - Poteri dell'assemblea

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Art. 15 - Presidente

Art. 16 - Vice-Presidente

Art. 17 - Segretario

Art. 18 - Partecipazione

Art. 19 - Sede

Art. 20 - Durata

Art. 21 - Pubblicità

Art. 22 - Modificazioni del regolamento

Art. 23 - Disposizioni finali

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Istituzione

1. È istituita dal Comune di Bivona la “Consulta Giovanile Comunale” (di seguito anche “Consulta” o “Consulta dei Giovani”), quale libera forma associativa di partecipazione popolare all'Amministrazione locale.
2. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Consulta quale organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione e del Consiglio Comunale.
3. La sede della Consulta è stabilita presso il Municipio.
4. La Consulta è da intendersi come strumento di conoscenza ed osservazione delle realtà e delle dinamiche proprie del mondo giovanile, affinché essa possa fornire un valido impulso e una stimolante azione propositiva.
5. La Consulta dovrà essere la sede di partecipazione democratica, che sancisce meccanismi di coinvolgimento e di funzionamento che permettano ai giovani, che ne fanno parte, di diventare i portavoce dei propri bisogni, delle proprie esigenze e proposte.

Art. 2 – Funzioni

1. La Consulta rappresenta ed è espressione di tutti coloro che vogliono collaborare con idee, ricerche, progetti e iniziative alla vita culturale del Comune di Bivona e che vogliono contribuire alla vita democratica della città.
2. La Consulta:
 - a) è uno strumento che incentiva e promuove la partecipazione dei giovani alla realtà amministrativa del Comune di Bivona;
 - b) stimola la popolazione adulta ad una informazione e a una migliore conoscenza delle realtà giovanili e dei problemi che le giovani e i giovani si trovano ad affrontare, e la aiuta a comprendere i fenomeni culturali, aggregativi e ricreativi tipici della gioventù;
 - c) collabora a livello consultivo con l'Amministrazione e con il Consiglio Comunale;
 - d) promuove progetti, ricerche, incontri, dibattiti e iniziative di diverso tipo legate alla realtà giovanile e/o in merito a temi rilevanti per la collettività;
 - e) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
 - f) può raccogliere, direttamente con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative, informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo ecc.);
 - g) è portavoce delle necessità delle fasce giovanili.
3. La Consulta non ha fini di lucro e tutti i suoi membri non percepiscono alcuna indennità né remunerazione ed operano su base volontaria. È inoltre un organismo che opera al di fuori delle logiche politiche di partiti o qualsivoglia realtà equiparabile.

Art. 3 - Rapporti con le Istituzioni

1. La Consulta collabora con il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta, l'Assessore alle Politiche Giovanili attraverso:
 - a) pareri non vincolanti;
 - b) proposte di deliberazioni;
 - c) iniziative e altre attività specifiche.
2. I pareri, le proposte e le iniziative sono comunicati agli organi comunali dal Presidente o dall'Assessore alle Politiche Giovanili, tramite rapporto redatto dal Consiglio Direttivo approvato dall'Assemblea.
3. Entro e non oltre il 30 novembre di ogni annualità, la Consulta è invitata a far pervenire all'Ufficio Politiche Giovanili un'apposita comunicazione, contenente la descrizione dettagliata delle principali iniziative ed attività che si intendono realizzare per l'anno successivo, indicando per ognuna di esse la previsione di spesa, nonché i luoghi, gli strumenti e le esigenze che si reputano necessari per la buona riuscita delle stesse.

Titolo II – Partecipanti

Art. 4 – Partecipanti

1. Il numero dei partecipanti è illimitato. Sono ammessi a partecipare ai lavori della Consulta Giovanile Comunale, tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, residenti nel Comune di Bivona.
2. Sono ammessi a partecipare ai lavori della Consulta Giovanile Comunale, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, tutti coloro che manifestano la volontà di partecipare e, compilato l'apposito modulo di partecipazione, condividono e rispettano il presente regolamento adottato dal Consiglio Comunale.
3. Sono partecipanti di diritto alla Consulta senza diritto di voto:
 - a) il Sindaco;
 - b) l'Assessore alle Politiche Giovanili;

- c) due consiglieri di maggioranza ed uno di minoranza. Le forze di maggioranza sceglieranno i due rappresentanti, le forze di minoranza il solo rappresentante.
4. I partecipanti di diritto alla Consulta dei Giovani senza diritto di voto svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratuita, con spirito di solidarietà e correttezza morale.

Art. 5 – Modalità di partecipazione

1. Il modulo di partecipazione è disponibile presso l'Ufficio Politiche Giovanili, Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo Sviluppo Territoriale, o scaricabile dal sito istituzionale Città di Bivona.
2. Il modulo di partecipazione, in occasione della prima convocazione, dovrà essere inviato al Comune all'indirizzo di posta elettronica bivona.prot@pec.it - protocollo.bivona@gmail.com entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'apposito Avviso Pubblico di istituzione della Consulta Giovanile Comunale.
3. Una volta formata l'Assemblea ed eletto il Consiglio Direttivo, i giovani che intendono far parte della Consulta devono compilare il modulo di partecipazione ed inviarlo al Consiglio Direttivo che ha 15 (quindici) giorni di tempo per esaminare ed accogliere la domanda di iscrizione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, l'iscrizione si intende accolta.

Art. 6 - Diritti e doveri dei partecipanti

1. I partecipanti hanno diritto di eleggere gli Organi e di essere eletti negli stessi.
2. I partecipanti devono rispettare il presente regolamento e le eventuali regole interne di funzionamento.
3. I partecipanti svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratuita, con spirito di solidarietà e correttezza morale.
4. I partecipanti hanno diritto ad essere informati sull'attività del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea (in caso di assenza).

Art. 7 - Perdita della qualità di partecipante

1. La qualità di partecipante si perde per:
 - a) recesso dall'Assemblea;
 - b) venir meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione ai sensi dell'art. 4;
 - c) per quanto previsto all'art. 8 c. 3;
 - d) provvedimento di esclusione disposto dal Consiglio Direttivo per grave inosservanza agli obblighi derivanti dal presente regolamento;
 - e) tre (3) assenze ingiustificate;
 - f) scioglimento dell'assemblea dei partecipanti;
 - g) gravi e giustificati motivi quali: un comportamento pregiudizievole all'immagine o all'attività della Consulta e la perdita dei requisiti di onorabilità.
2. La perdita della qualità di partecipante comporta la decadenza dalle cariche eventualmente rivestite.
3. In caso di esclusione del partecipante, il Consiglio Direttivo delibererà con la maggioranza qualificata e con motivazione. L'esclusione dovrà essere comunicata al partecipante escluso entro 5 (cinque) giorni, mediante notifica all'interessato.
4. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Sindaco o suo delegato.
5. Il partecipante che intenda recedere dalla Assemblea dei partecipanti dovrà presentare dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo; tale dichiarazione avrà effetto trascorsi 7 (sette) giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.

Titolo III - Organi della Consulta dei giovani

Art. 8 – Organi

1. Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:
 - a) l'Assemblea dei Partecipanti;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.
2. Tutte le cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito esclusivamente da giovani, di età compresa tra il 14^{esimo} e 35^{esimo} anno dalla data di nascita, iscritti alla Consulta.
3. Nessun componente degli organi della Consulta dei Giovani può ricoprire cariche politiche, esclusi quelli previsti nel precedente articolo 4. Tale previsione opera come causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica.

Art. 9 - Assemblea dei Partecipanti

- 1.L'Assemblea è costituita dai membri che ne possono richiedere l'adesione specificati nell'art. 4.
- 2.Sono membri di diritto dell'Assemblea i soggetti di cui all'art. 4 (il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Giovanili, due consiglieri di maggioranza ed uno di minoranza);
- 3.L'Assemblea dei partecipanti è l'organo sovrano della Consulta dei Giovani ed è ordinaria e straordinaria a norma di legge. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i partecipanti iscritti.

Art. 10 - Attribuzione del voto

- 1.L'assemblea è costituita da tutti i partecipanti, ognuno dei quali a partire dal 14^{esimo} anno d'età ha diritto ad un voto, sempreché la propria adesione alla Consulta dei Giovani sia formalmente intervenuta prima, rispetto alla data di convocazione assembleare.
- 2.Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo l'elezione degli organi interni che avvengono a scrutinio segreto con indicazione di un solo nominativo.
- 3.È ammesso l'esercizio della delega ad un altro membro dell'assemblea. La delega deve essere obbligatoriamente scritta e presentata prima dell'espressione di voto.

Art. 11- Convocazione dell'Assemblea

- 1.Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione del presente regolamento sarà emanato l'Avviso Pubblico di istituzione della Consulta Giovanile Comunale, con allegato il relativo modulo di partecipazione. Coloro che intendono parteciparvi dovranno presentare apposita domanda, secondo quanto previsto dal precedente art. 5 comma 2. Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla scadenza del suddetto Avviso Pubblico, il Sindaco o l'Assessore alle Politiche Giovanili convocherà la seduta di insediamento della Consulta Giovanile Comunale, durante la quale verranno eletti, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario, con indicazione obbligatoria di un nominativo per ciascuna carica.
2. L'Assemblea è riunita ordinariamente dal Presidente minimo sei volte l'anno, secondo una programmazione bimestrale.
3. La convocazione straordinaria dell'Assemblea può essere disposta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, da almeno un quarto dei partecipanti (tramite richiesta scritta e motivata al Presidente che ne fissa poi la data) e dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
4. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa tramite avviso informatico. È consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con almeno 48 ore di anticipo tramite avviso telefonico.
5. La convocazione dell'Assemblea è di competenza del Presidente o di un suo incaricato che si avvale dell'utilizzo dei dati forniti dai partecipanti.
6. Ai fini della validità della seduta dell'Assemblea, in prima convocazione deve essere presente il 50% degli iscritti più uno, mentre in seconda convocazione l'Assemblea risulterà valida comunque. Qualora mancasse il numero minimo (50%+1) dei partecipanti alla prima convocazione dell'Assemblea, la seconda si terrà nello stesso giorno a distanza di un'ora.
7. Le deliberazioni sono prese, in un caso e nell'altro, a maggioranza semplice dei partecipanti presenti e sono valide per tutti i partecipanti, anche se assenti o dissenzienti.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito libro dei verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
9. Ogni aderente all'Assemblea ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
10. All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 12 - Poteri dell'assemblea

- 1.Spetta all'Assemblea ordinaria:
 - a) eleggere, a maggioranza semplice, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario, a scrutinio segreto, con indicazione di un solo nominativo su ciascuna delle cariche;
 - b) l'eventuale adozione di regole interne di funzionamento per disciplinare i lavori dell'Assemblea;
 - c) definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta);
 - d) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo da presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta).
- 2.L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) le modifiche al regolamento della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
 - b) lo scioglimento del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) membri, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a) Presidente;
 - b) Vice-Presidente;
 - c) Segretario;
 - d) Sindaco o Assessore alle Politiche Giovanili.
3. Il Sindaco o l'Assessore alle Politiche Giovanili devono essere sempre presenti ai lavori del Consiglio Direttivo.
4. Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono elettive, tramite elezione a scrutinio segreto con l'indicazione obbligatoria di un nominativo per ciascuna carica.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica tanto quanto l'Amministrazione Comunale.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le medesime cariche per più di 2 (due) mandati consecutivi.
7. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte a maggioranza e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è espressione di tutta la Consulta.
8. Se un componente del Consiglio Direttivo si assenta per tre volte senza adeguata giustificazione viene considerato decaduto e l'Assemblea procede alla sostituzione mediante elezione.
9. Il Consiglio Direttivo attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea attraverso:
 - a) attività di ricerca;
 - b) promozione di attività (culturali, sportive...);
 - c) rapporti con altre associazioni, consulte e gruppi giovanili.
10. Il Consiglio Direttivo presenta all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) una relazione annuale sulle attività svolte, preventivamente approvata dall'Assemblea.
11. I componenti eletti del Consiglio Direttivo decadono per scadenza mandato, per superamento dei limiti di età, per manifesta inattività, per quanto previsto dall'art. 8 c. 3, per mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea e votata a maggioranza assoluta dei componenti della stessa.
12. Il Presidente decade per scadenza del mandato, per superamento dei limiti di età, per manifesta inattività, per mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea e votata a maggioranza assoluta dei componenti della stessa.

Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente con cadenza mensile e comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario; la convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi componenti.

Art. 15 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria.
2. Il Presidente:
 - a) presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo garantendo il corretto svolgimento delle adunanze;
 - b) rappresenta la Consulta di fronte agli organi comunali;
 - c) ha la facoltà di assegnare e rimuovere deleghe tematiche ai membri della Consulta;
 - d) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - e) ha il compito di convocare i partecipanti avvalendosi dei dati da loro forniti o di delegare un suo incaricato ad assolvere questo compito.

Art. 16 - Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente svolge tutte le funzioni del Presidente in sua assenza o per sua delega.
2. La Vice-Presidenza è una carica elettiva nei modi stabiliti dall'art. 13.
3. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente sostituisce lo stesso sino alla nuova nomina.

Art. 17- Segretario

1. Il Segretario è una carica elettiva nei modi stabiliti dall'art. 13.
2. Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Nel verbale devono essere riportati le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'Assemblea. In caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.
4. I verbali sono raccolti presso l'Ufficio Politiche Giovanili, Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo Sviluppo Territoriale e tenuti a disposizione di chiunque abbia interesse a conoscerne i contenuti. L'Ufficio Politiche Giovanili provvede alla pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale Città di Bivona nella apposita sezione dedicata alla Consulta Giovanile Città di Bivona.

Art. 18 – Partecipazione

1. Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai propri lavori (senza diritto di voto) di:
 - a) esperti;
 - b) rappresentanti di Enti e Associazioni;
 - c) funzionari e dipendenti comunali.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 19 - Sede

1. La sede della Consulta dei Giovani viene individuata nella sede comunale.
2. L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco su richiesta del Presidente della Consulta.

Art. 20 - Durata

1. La Consulta dei Giovani resta in carica quanto il Consiglio Comunale. Entro sei mesi del rinnovo del Consiglio Comunale si dovrà procedere a rinnovare gli organi della Consulta. I membri dell'Assemblea decadono secondo quanto stabilito dall'art.7 del presente regolamento.

Art. 21 – Pubblicità

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte dei giovani, di tutti i cittadini, degli organismi di partecipazione, degli enti ed istituzioni pubbliche e private e delle forze sociali.
2. Sul sito internet istituzionale Città di Bivona www.comune.bivona.ag.it sarà istituita apposita sezione dedicata alla Consulta Giovanile Città di Bivona.

Art. 22 - Modificazioni del regolamento

1. Il regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
2. L'Assemblea, di sua iniziativa, tramite l'Assessore alle Politiche Giovanili, può proporre al Consiglio Comunale modifiche al regolamento, mediante deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

ART. 23 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.
3. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento della Consulta Giovanile.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.